

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 23 dicembre 1967

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sui c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1212.

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, concernente modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia Pag. 7070

LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1213.

Impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria Pag. 7071

LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1214.

Concessione di un contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del IV centenario della nascita di Claudio Monteverdi Pag. 7073

LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1215.

Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernenti il personale insegnante nelle scuole reggimentali Pag. 7074

LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1216.

Norme integrative e di attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 402, per la tutela del titolo e della professione di agente di cambio Pag. 7074

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 agosto 1967, n. 1217.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere della Marina militare nel comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Pag. 7076

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1967, n. 1218.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino Pag. 7076

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 settembre 1967.

Nomina di un componente della V sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste Pag. 7077

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1967.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Viterbo Pag. 7077

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1967.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Brescia Pag. 7078

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1967.

Divieto di vendere o comunque commerciare uccelli morti di dimensione inferiore a quella del tordo Pag. 7078

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VII Salone nautico internazionale » e « Salone internazionale rimorchio campeggio », in Genova Pag. 7079

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1967.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana. Pag. 7079

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXXII Salone internazionale delle calzature, del cuoio, delle macchine e degli affini », in Vigevano Pag. 7080

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1967.

Approvazione delle condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società di assicurazione « Italiana Vita », con sede in Milano Pag. 7080

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1967.

Sostituzione di un componente del collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno Pag. 7080

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968 Pag. 7081

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968 Pag. 7081

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968 Pag. 7081

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968 Pag. 7082

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1967.

Modifica al calendario di borsa per l'anno 1967 Pag. 7082

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Scicli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 7083

Autorizzazione al comune di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 7083

Autorizzazione al comune di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 7083

Autorizzazione al comune di Martina Franca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 7083

Autorizzazione al comune di Borbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 7083

Ministero dei lavori pubblici: Conferma del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Forlì Pag. 7083

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di chimica organica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari Pag. 7083

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura spagnola presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova Pag. 7083

Vacanza della seconda cattedra di diritto penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo. Pag. 7083

Vacanza della cattedra convenzionata di economia e politica agraria presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Pavia Pag. 7083

Vacanza della cattedra di clinica pediatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia. Pag. 7083

Esito di ricorsi Pag. 7084

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione di modifiche al testo dello statuto dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, con sede in Roma Pag. 7084

Ministero del tesoro:

Esito di ricorso Pag. 7084

Media dei cambi e dei titoli Pag. 7084

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa:

Concorso per esami a un posto di assistente di geometria nel personale civile insegnante dell'Accademia navale. Pag. 7085

Concorso per esami a un posto di assistente di scienza delle costruzioni nel personale civile insegnante dell'Accademia navale Pag. 7088

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per esami, per venti tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo Pag. 7092

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Sostituzione di un membro e del segretario della commissione esaminatrice del concorso per esame a trentuno posti di consigliere di 2° classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Pag. 7092

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani: Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a sette posti di vice direttore di collegio di 2° classe - categoria direttiva - ruolo collegi, presso l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani Pag. 7092

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1212.

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, concernente modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, deve intendersi nel senso che le agevolazioni fiscali menzionate nell'articolo stesso sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando ai negozi sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra.

Per la concessione delle suddette agevolazioni è pertanto necessario e sufficiente che ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) che almeno il 50 per cento più uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni;

b) che non più del 25 per cento della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato a negozi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE

LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1213.

Impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, dopo almeno quattro anni di servizio in ruolo, possono essere assegnati ad attività parascolastiche compatibili con la dignità della funzione di istituto, nei limiti numerici e con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge.

Art. 2.

Ad ogni ispettorato scolastico e ad ogni direzione didattica, per i compiti di segreteria e con responsabilità e competenze specifiche, è assegnato un insegnante elementare ordinario di ruolo normale appartenente all'organico della provincia.

Per le assegnazioni di cui al primo comma, è compilata una apposita graduatoria degli insegnanti che ne facciano domanda. L'assegnazione degli insegnanti agli ispettorati e alle direzioni è disposta dal provveditore agli studi secondo l'ordine della graduatoria.

Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano agli insegnanti che prestano servizio per i compiti di segreteria presso gli ispettorati e le direzioni al momento della entrata in vigore della legge e che facciano domanda di essere confermati in tale assegnazione, previo accertamento della funzionalità dimostrata e dei titoli posseduti, predisposto dalla commissione unica provinciale, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 6.

Art. 3.

Insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, fino ad un contingente di 1.435 unità, comprese quelle di cui all'art. 11 della legge 4 marzo 1958, n. 261, possono essere assegnati, a domanda, alle direzioni didattiche della provincia di appartenenza, per servizio da svolgere presso i patronati scolastici comunali e i consorzi provinciali dei patronati scolastici, per i compiti di istituto dei medesimi.

La ripartizione del contingente, di cui al primo comma, è disposta fra le varie provincie, in proporzione alla popolazione scolastica, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Gli insegnanti, secondo l'aliquota fissata per ciascuna provincia a termini del secondo comma, verranno impiegati dal provveditore agli studi in zone dal medesimo stabilite in relazione alla popolazione scolastica assistibile, che comprenderanno anche più di un patronato, nel numero disponibile dopo che sia stato assegnato un insegnante per il consorzio provinciale dei patronati e non più di due insegnanti per il patronato dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

L'assegnazione, di cui al primo comma, è disposta dal provveditore agli studi secondo l'ordine della gra-

duatoria che terrà conto degli appositi corsi di qualificazione organizzati dal Ministero della pubblica istruzione e dai consorzi provinciali dei patronati scolastici. Il provveditore assegna i singoli insegnanti alla direzione didattica del comune sede del patronato o del consorzio presso il quale gli insegnanti stessi presteranno servizio. Nel caso di comune con più direzioni didattiche, gli insegnanti hanno facoltà di indicare al provveditore agli studi la direzione didattica alla quale desiderano essere assegnati.

I direttori didattici, alla cui direzione verranno assegnati insegnanti per il titolo previsto dal primo comma, accerteranno che i medesimi prestino effettivo servizio presso il patronato o il consorzio. Qualora risulti che l'attività per il patronato o il consorzio non assorba il normale orario di servizio degli insegnanti, i direttori potranno utilizzare gli insegnanti medesimi, limitatamente al tempo disponibile, per i servizi della direzione didattica.

Art. 4.

Agli istituti magistrali statali sono assegnati per le esercitazioni didattiche insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, appartenenti all'organico della provincia, con almeno dieci anni di effettivo servizio di insegnamento di ruolo con qualifica di « ottimo ».

Ai fini indicati nel comma precedente, viene assegnato di regola un insegnante per ogni gruppo di tre corsi completi.

L'assegnazione è disposta dal provveditore agli studi in base ad apposita graduatoria, nella quale sarà assicurata la precedenza a coloro che siano forniti di laurea in pedagogia o di diploma alla vigilanza scolastica.

Art. 5.

Insegnanti elementari ordinari del ruolo normale e direttori didattici possono su domanda essere assegnati ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle università statali degli studi, attività di sperimentazione didattica, attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, attività di servizio sociale scolastico, attività presso il centro dei sussidi audiovisivi, attività scolastiche integrative, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione nonché ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia.

Il numero complessivo di insegnanti e direttori, da assegnare alle attività previste dal primo comma, non può essere superiore a 700 unità. Detto contingente sarà ripartito fra le provincie, con decreto ministeriale, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione in relazione alle accertate esigenze.

Gli insegnanti e i direttori didattici, a seconda delle domande specificamente presentate, sono iscritti rispettivamente in distinte graduatorie, provinciali e nazionali che, per ciascuna delle attività previste dal primo comma, saranno compilate in base ai titoli specifici e di servizio degli aspiranti.

L'assegnazione degli insegnanti e dei direttori didattici a ciascuna delle attività predette è disposta dal provveditore agli studi e, rispettivamente, dal Ministro per la pubblica istruzione, secondo l'ordine delle relative graduatorie e in dipendenza del numero dei posti conferibili.

Art. 6.

L'assegnazione prevista nei precedenti articoli ha la durata di un quinquennio, salvo rinuncia degli interessati, e può essere rinnovata. Essa non può essere disposta senza il consenso dell'interessato.

Il posto e la sede dell'insegnante assegnato alle funzioni indicate nei precedenti articoli sono considerati vacanti ad ogni effetto.

Il servizio prestato a norma degli articoli anzidetti è riconosciuto, a tutti gli effetti, come servizio effettivo di istituto nelle scuole elementari.

L'insegnante che cessa dalla assegnazione dopo almeno un quinquennio, previa presentazione di domanda entro il termine previsto per i trasferimenti magistrali, ottiene l'assegnazione della sede prima che venga disposto qualsiasi movimento magistrale; egli ha diritto di ottenere una delle sedi vacanti e disponibili, o nel plesso scolastico, o nel comune nel quale era titolare, o in altri comuni della provincia diversi dal capoluogo, a sua richiesta.

L'insegnante che si trova nelle condizioni anzidette ha diritto di fruire della precedenza per il comune nel quale era titolare, qualora non vi siano sedi vacanti e disponibili all'atto del rientro, per un periodo di tanti anni quanti sono stati quelli dell'assegnazione indicata nel primo comma.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche all'insegnante che cessa prima del termine di un quinquennio dall'anzidetta assegnazione, per cause a lui non imputabili.

Nei casi diversi, l'insegnante è destinato ad una delle sedi vacanti e disponibili dopo il movimento magistrale.

Per i direttori didattici per i quali è stata disposta l'assegnazione prevista dall'art. 5, valgono in quanto applicabili, le norme del presente articolo.

Art. 7.

Le graduatorie provinciali per le assegnazioni di insegnanti elementari previste negli articoli 2, 3, 4 e 5 sono compilate da apposita commissione unica provinciale, costituita a norma della legge 31 gennaio 1953, n. 41, secondo i criteri stabiliti per ciascuna delle assegnazioni medesime con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le graduatorie compilate dalla commissione sono approvate dal provveditore agli studi che ne dispone la pubblicazione nell'albo del provveditorato. Il provveditore dispone le assegnazioni secondo l'ordine delle graduatorie e nei limiti dei posti conferibili. L'elenco degli insegnanti nominati è annualmente pubblicato nell'albo del provveditorato nonché nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Gli insegnanti sono assegnati alla direzione didattica nella cui giurisdizione presteranno servizio con indicazione dei rispettivi compiti a norma degli articoli 2, 3, 4 e 5. Il direttore eserciterà le attribuzioni di competenza nei confronti degli insegnanti medesimi.

Le graduatorie nazionali per le assegnazioni dei direttori didattici previste dall'art. 5 sono compilate da apposita commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione. I criteri per la compilazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto del Ministro, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pub-

blica istruzione. Le graduatorie e l'elenco dei direttori nominati sono pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici che prestano servizio presso gli uffici dei provveditorati agli studi e del Ministero della pubblica istruzione o presso altre amministrazioni statali possono, a domanda, essere collocati permanentemente fuori ruolo. I posti e le sedi corrispondenti al personale collocato fuori ruolo saranno considerati vacanti e disponibili.

Il servizio nella posizione prevista dal comma precedente è riconosciuto a tutti gli effetti come servizio effettivo di istituto nelle scuole elementari.

Il collocamento fuori ruolo è disposto per una sola volta per non più di 2.200 unità subordinatamente al giudizio di idoneità espresso dal capo dell'ufficio presso il quale l'insegnante, il direttore e l'ispettore prestano servizio. Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al contingente predetto, dal collocamento stesso sono esclusi coloro che prestano servizio presso gli uffici da minor tempo; qualora invece tale numero risulti inferiore, è consentito collocare fuori ruolo, tenendo conto di eventuali titoli specifici e di servizio, anche insegnanti elementari ordinari del ruolo normale sprovvisti del requisito del servizio indicato nel primo comma che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'insegnante, il direttore e l'ispettore che chiedono e non ottengono il collocamento fuori ruolo di cui al primo comma vengono restituiti alle loro funzioni, salva restando la possibilità di essere assegnati ai compiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5.

Art. 9.

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti e dalle leggi 1° giugno 1942, n. 901; 30 novembre 1942, numero 1545; 3 gennaio 1951, n. 41; 2 aprile 1951, n. 291 e 2 agosto 1952, n. 1085; 2 agosto 1957, n. 699; 4 giugno 1962, n. 585 e 6 luglio 1964, n. 620; dal decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112; dall'articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni, dall'articolo 41 della legge 24 maggio 1952, n. 610, dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e dall'articolo 7 della legge 16 gennaio 1967, n. 3, gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici non possono essere utilizzati per compiti diversi da quelli d'istituto.

I comandi attualmente esistenti, fatta eccezione per quelli presso i sindacati, che non rientrano nelle categorie previste dalla presente legge vengono a cessare a decorrere dall'anno scolastico 1967-68, non appena siano conclusi gli adempimenti previsti dalla legge stessa.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle norme contenute negli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 e negli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura del 13 agosto 1933, n. 1038.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1214.

Concessione di un contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del IV centenario della nascita di Claudio Monteverdi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per celebrare il IV centenario della nascita di Claudio Monteverdi è costituito un comitato, con il compito di preparare e attuare le opportune iniziative scientifiche, culturali ed educative, sul piano nazionale e internazionale, secondo un programma da approvarsi dal Ministro per la pubblica istruzione entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comitato ha la sua sede in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione ed è costituito come segue:

presidente;
sindaci di Cremona, Mantova e Venezia, o, in loro rappresentanza un consigliere comunale da ciascuno di essi designato;
presidente del comitato di esperti per l'edizione nazionale dell'*opera omnia* di Claudio Monteverdi;
segretario generale della Fondazione « G. Cini »;
soprintendente del teatro « La Fenice » di Venezia;
un funzionario designato dal Ministro per il tesoro;
un funzionario designato dal Ministro per la pubblica istruzione, con l'incarico di segretario.

Art. 3.

Il presidente rappresenta il comitato e cura l'esecuzione delle deliberazioni del medesimo.

Il comitato si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno il presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Art. 4.

Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 50 milioni a favore del predetto comitato, che verrà stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il contributo sarà versato mediante ordinativo diretto in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, intestato al predetto comitato.

I prelevamenti delle somme occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo 1, saranno effettuati, di volta in volta, dal presidente del comitato il quale provvederà alla gestione delle somme prelevate.

Al termine della gestione, l'eventuale eccedenza risultante dal cennato conto corrente infruttifero dovrà essere versato all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X entrate eventuali e diverse.

Art. 5.

Il comitato è autorizzato a integrare i fondi messi a disposizione con i contributi eventualmente reperiti presso enti pubblici o privati.

Art. 6.

I conservatori di musica di Stato e gli enti lirici e sinfonici collaboreranno con il comitato per coordinare, nell'ambito della normale attività didattico-artistico-culturale, i propri programmi celebrativi.

Art. 7.

Il comitato cesserà dalle sue funzioni il 31 maggio 1968 ed alla fine della gestione presenterà il conto consuntivo della gestione stessa, accompagnato da apposita relazione illustrativa, nonchè dai relativi atti e documenti giustificativi, da sottoporre entro il successivo 31 agosto al riscontro della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Successivamente, il detto consuntivo dovrà essere pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Tutti i contratti stipulati dal comitato per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1 godono dei benefici stabiliti a favore dei contratti dello Stato.

Il comitato inoltre può avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato.

Art. 9.

All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1966, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 2 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1215.

Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernenti il personale insegnante nelle scuole reggimentali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di provvedere all'insegnamento nelle scuole per militari, ai sensi dell'articolo 97 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, il ruolo organico dei maestri elementari nelle provincie ove nell'anno scolastico 1967-68 hanno funzionato le suddette scuole, è aumentato con decorrenza dal 1° ottobre 1968 di un numero di posti complessivamente non superiore a 600, in relazione alle esigenze delle medesime scuole.

Art. 2.

I posti di ruolo istituiti a norma dell'articolo 1 sono ricoperti mediante concorso per titoli ed esami, da bandirsi all'entrata in vigore della presente legge, al quale sono ammessi gli insegnanti non di ruolo che, alla data del bando, abbiano prestato servizio nelle scuole reggimentali delle provincie sedi di concorso per non meno di tre anni scolastici riportando qualifiche non inferiori a « buono », e che risultino in servizio nell'anno scolastico 1967-68.

Le prove di esame si svolgeranno con le modalità previste dall'articolo 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ratificato con la legge 5 aprile 1950, n. 191.

I vincitori del concorso non potranno, nel primo triennio di servizio, essere trasferiti a domanda.

Art. 3.

Dopo l'assunzione in servizio dei vincitori del concorso di cui all'articolo precedente, i provveditori agli studi sono autorizzati a provvedere al funzionamento delle scuole per militari assegnando ad esse, annualmente, sentite le autorità militari e con il consenso degli interessati, maestri del ruolo normale o soprannumerario, entro il limite complessivo dei posti istituiti a norma dell'articolo 1 e con l'osservanza del normale orario di cattedra.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 101 e l'articolo 103 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

Art. 4.

Gli orari, i diari, nonchè le altre modalità di organizzazione e di funzionamento delle scuole per militari sono stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la difesa.

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte, per l'anno finanziario 1968, per lire 196.620.000 a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1502 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1967, e per lire 45.130.000 con gli stanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 31 ot-

tobre 1966, n. 942, concernente il finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — GUI — TREMELLONI
— COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1216.

Norme integrative e di attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 402, per la tutela del titolo e della professione di agente di cambio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine ed in materia elettorale.

L'articolo 14 della legge 29 maggio 1967, n. 402, è sostituito dal seguente:

« Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo nonchè in materia disciplinare possono essere impugnate dagli interessati con ricorso al consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro notificazione.

In materia di eleggibilità e di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo può proporre ricorso al consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Salvo che in materia elettorale il ricorso al consiglio nazionale ha effetto sospensivo ».

Art. 2.

Annullamento delle elezioni del consiglio dell'ordine - Sostituzione.

Il consiglio nazionale, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del consiglio dell'ordine, invita detto consiglio a provvedere alla sostituzione a norma dell'articolo 10 della legge 29 maggio 1967, n. 402.

Art. 3.

Rinnovo delle elezioni del consiglio dell'ordine.

Il consiglio nazionale, ove accolga un ricorso che investa la elezione di tutto il consiglio dell'ordine, provvede a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Ministro per la grazia e giustizia ed al Ministro per il tesoro.

Il Ministro per la grazia e giustizia ed il Ministro per il tesoro provvedono a norma dell'articolo 11 della legge 29 maggio 1967, n. 402.

Art. 4.

Annullamento delle elezioni di membri del consiglio nazionale.

Il consiglio nazionale, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli suoi membri provvede a darne immediata comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia e al Ministro per il tesoro i quali invitano il presidente del consiglio dell'ordine ad indire elezioni suppletive.

Analogamente il Ministro per la grazia e giustizia ed il Ministro per il tesoro provvedono di concerto, ricevute comunicazione dal consiglio nazionale, quando sia stato accolto un ricorso proposto contro la elezione di tutti i membri ed occorra provvedere a nuove elezioni.

Art. 5.

Regolamento di procedura avanti al consiglio nazionale.

Il consiglio nazionale stabilirà con il proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso.

Art. 6.

Ricorso avverso le decisioni del consiglio nazionale.

Le decisioni del consiglio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonché in materia disciplinare ed elettorale, possono essere impugnate dagli interessati nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.

La sentenza del tribunale può essere impugnata dallo interessato davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla notifica.

Sia presso il tribunale che presso la corte d'appello il collegio giudicante è integrato da due agenti di cambio. Per ciascun tribunale nella cui circoscrizione ha sede un ordine degli agenti di cambio e per ciascuna corte di appello, ogni biennio sono nominati, a norma dello articolo 10, n. 2 della legge 24 marzo 1958, n. 195, quattro agenti di cambio, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi degli ordini aventi sede nel distretto.

Il tribunale e la corte d'appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

Art. 7.

Commissione straordinaria.

E' istituita presso il Ministero di grazia e giustizia una commissione straordinaria con l'incarico di provvedere alla prima formazione degli albi professionali degli agenti di cambio in carica in ogni borsa e di indire le elezioni dei consigli degli ordini e del consiglio nazionale.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per il tesoro, ed è composta di cinque agenti di cambio in carica, con una anzianità di nomina non inferiore a 4 anni.

Art. 8.

Domanda di iscrizione nell'albo.

Gli agenti di cambio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge devono, nel termine di giorni trenta da detta data, presentare alla commissione di cui all'articolo 7 domanda di iscrizione nell'albo redatta in carta da bollo e corredata dal certificato rilasciato dalla camera di commercio competente, attestante il possesso della qualifica di agente di cambio in carica, nonché dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa.

Art. 9.

Adempimenti della commissione.

La commissione straordinaria, entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo forma, per ciascuno degli ordini di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402, gli albi professionali, iscrivendovi gli agenti di cambio in carica con la rispettiva anzianità di nomina.

Ultimate le operazioni relative alla formazione degli albi professionali, la commissione straordinaria provvede immediatamente a convocare, fissandone la data, le assemblee degli iscritti nell'albo di ciascun ordine per l'elezione dei rispettivi consigli e del consiglio nazionale, ed a tal fine:

1) trasmette ad ogni iscritto nell'albo — a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — il relativo avviso di convocazione contenente le indicazioni in cui all'articolo 12, comma terzo, della legge 29 maggio 1967, n. 402.

Tale avviso dovrà pervenire agli iscritti nell'albo almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni:

2) provvede alla nomina, per ciascun ordine, del presidente dell'assemblea elettorale e di due scrutatori scegliendoli fra gli iscritti nel rispettivo albo.

Art. 10.

Norme regolatrici delle prime elezioni.

Nelle prime elezioni dei consigli dell'ordine e del consiglio nazionale si osservano le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 15 della legge 29 maggio 1967, n. 402, in quanto applicabili.

Art. 11.

Adempimenti del presidente dell'assemblea elettorale.

Il presidente dell'assemblea cura il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, provvede allo scrutinio delle schede di votazione, accerta il risultato delle elezioni e dà immediata comunicazione alla commissione straordinaria dei nominativi degli eletti a componenti del consiglio dell'ordine e del consiglio nazionale.

Art. 12.

Proclamazione degli eletti e convocazione dei primi consigli.

La commissione straordinaria, sulla base delle comunicazioni ricevute dai presidenti delle assemblee elettorali, verificata l'osservanza delle norme di legge, provvede alla proclamazione degli eletti a componenti dei consigli dell'ordine e del consiglio nazionale; trasmette, entro cinque giorni, al consigliere che ha riportato il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, al più anziano di età, l'estratto del verbale di proclama-

zione degli eletti e lo invita a convocare il consiglio dell'ordine o il consiglio nazionale ai fini della loro costituzione e della elezione delle cariche.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — REALE — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 agosto 1967, n. 1217.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere della Marina militare nel comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, già costruite o da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.

Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in quattro mesi e tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Essendo l'opera militare già ultimata, non è necessaria la prefessione di termini per l'inizio e compimento di lavori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1967

Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 65. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1967, n. 1218.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 16. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di:

21) Diritto dell'economia.

Art. 18. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti quelli di:

22) Diritto tributario;

23) Diritto dell'economia;

24) Criminologia.

Art. 73, relativo alle modalità di esami del corso di laurea in giurisprudenza è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea in giurisprudenza consiste:

a) nella compilazione di una dissertazione scritta svolta sopra un tema scelto dal candidato nelle materie delle quali ha dato saggio negli esami di profitto;

b) nella discussione della dissertazione;

c) nella discussione orale di almeno una di due tesine scelte dal candidato in materie diverse da quelle in cui è caduta la scelta della dissertazione scritta ».

Art. 74, relativo alle modalità di esami del corso di laurea in scienze politiche è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea in scienze politiche consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un tema riguardante le materie fondamentali di cui all'art. 18 e la sociologia. Qualora il candidato intenda scegliere la dissertazione scritta su un tema vertente su una delle materie complementari, ad esclusione della sociologia, deve averne autorizzazione dal consiglio della facoltà, salvo che l'insegnamento sia tenuto da un professore di ruolo, ed averne superato il relativo esame;

b) nella discussione orale di almeno una delle due tesine scelte dal candidato in materia diversa da quella in cui è caduta la scelta della dissertazione scritta ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, il *Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 74. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 settembre 1967.

Nomina di un componente della V sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, per la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il quale è stato istituito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto 24 luglio 1942, n. 1122, recante integrazioni al citato decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Visto il proprio decreto in data 3 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1967, registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 258, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste per il biennio 3 marzo 1967-2 marzo 1969;

Vista la lettera n. 151/H del 4 settembre 1967, con cui il Ministero dell'interno ha designato quale suo delegato nella V sezione del detto Consiglio superiore il dott. Mario Pirelli, prefetto ispettore generale, in sostituzione del dott. Mattia Mininni destinato ad altro incarico;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per il restante periodo del biennio 3 marzo 1967-2 marzo 1969 il dott. Mario Pirelli, prefetto ispettore generale, è nominato componente della V sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, quale delegato del Ministero dell'interno e in sostituzione del dott. Mattia Mininni.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1967

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1967
Registro n. 20 Agricoltura e foreste, foglio n. 120

(12979)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1967.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Viterbo.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Viterbo presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Coletta dott. Sergio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Molini dott. Massimo, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Nicita ing. princ. Paolo, rappresentante del genio civile;

Perugi dott. Aldo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Fusari dott. Ferruccio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bentivoglio Mario, Palmieri Carmine, Carli Vittorio, Giuliarelli Arsiero, Zei Eraldo, Calisti Filippo e Giannoli Ettore, rappresentanti dei lavoratori;

Allegrini Osvaldo, Quatrini geom. Mario, Bennati Pio e Iavarone Celestino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Pizzicara Aurelio, rappresentante dei coltivatori diretti;

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1967
Registro n. 14 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 212

(13093)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1967.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 163 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 45-bis presso Salò-innesto strada statale n. 11 a Desenzano », della lunghezza di km. 21+700;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 45-bis presso Salò-innesto strada statale n. 11 a Desenzano », della lunghezza di km. 21+700, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 572 « di Salò ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1967
Registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 52

(13007)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1967.

Divieto di vendere o comunque commerciare uccelli morti di dimensione inferiore a quella del tordo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto l'art. 12 della legge 2 agosto 1967, n. 799, che dispone il divieto di detenere per la vendita, vendere o porre altrimenti in commercio gli uccelli morti di dimensione inferiore a quella del tordo — fatta eccezione per lo storno, per il passero e per l'allodola — ed attribuisce al Ministro per l'agricoltura e le foreste il compito di elencare le specie cui si applica il divieto medesimo;

Visto l'art. 41 del testo unico sopracitato che già vieta la detenzione ed il commercio delle specie — comprendenti anche uccelli di dimensione inferiore a quella del tordo — delle quali, ai sensi del precedente art. 38, è sempre vietata l'uccisione e la cattura;

Visto il parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 12 della legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato detenere per la vendita, vendere o porre altrimenti in commercio i seguenti uccelli morti non compresi nel divieto di cui all'art. 41 del testo unico citato nelle premesse:

Allodola del dupont (*Chersophilus duponti*);
Allodola golagialla (*Eremophilus alpestris*);
Averla capirossa (*Lanius senator*);
Averla piccola (*Lanius collurio*);
Balìa dal collare (*Muscicapa albicollis*);
Balìa nera (*Muscicapa hypoleuca*);
Ballerina bianca (*Motacilla alba*);
Ballerina gialla (*Motacilla cinerea*);
Beccafico (*Sylvia borin*);
Beccamoschino (*Cisticola juncidis*);
Beccofrusone (*Bombycilla garrulus*);
Bigia grossa (*Sylvia hortensis*);
Bigia padovana (*Sylvia nisoria*);
Bigiarella (*Sylvia curruca*);
Calandra (*Melanocorypha calandra*);
Calandra asiatica (*Melanocorypha bimaculata*);
Calandra nera (*Melanocorypha yeltoniensis*);
Calandra siberiana (*Melanocorypha leucoptera*);
Calandrella (*Calandrella brachydactyla*);
Calandrina (o pispoletta) (*Calandrella rufescens*);
Calandro (*Anthus campestris*);
Calandro maggiore (*Anthus richardi*);
Calliope (*Luscinia calliope*);
Canapino (*Hippolais polyglotta*);
Canapino levantino (*Hippolais olivetorum*);
Canapino maggiore (*Hippolais icterina*);
Canapino pallido (*Hippolais pallida*);
Cannaiola (*Acrocephalus scirpaceus*);
Cannaiola verdognola (*Acrocephalus palustris*);
Cannareccione (*Acrocephalus arundinaceus*);
Capinera (*Sylvia atricapilla*);
Cappellaccia (*Galerida cristata*);
Cardellino (*Carduelis carduelis*);
Ciuffolotto (*Pyrrhula pyrrhula*);
Ciuffolotto scarlatto (*Carpodacus erythrinus*);
Codazzurro (*Tarsiger cyanurus*);
Codiroso (*Phoenicurus phoenicurus*);
Codiroso algerino (*Phoenicurus moussieri*);
Codirossone (*Monticola saxatilis*);
Codiroso spazzacamino (*Phoenicurus ochruros*);
Corriere grosso (*Charadrius hiaticula*);
Corriere piccolo (*Charadrius dubius*);
Crociere (*Loxia recurvirostra*);
Crociere delle pinete (*Loxia pityopsittacus*);
Crociere fasciato (*Loxia leucoptera*);
Culbianco (*Oenanthe oenanthe*);
Culbianco del deserto (*Oenanthe deserti*);
Cutrettola (*Motacilla flava*);
Cutrettola testa gialla (*Motacilla citreola*);
Falaropo beccosottile (*Phalaropus lobatus*);
Fanello (*Carduelis cannabina*);
Fanello nordico (*Carduelis flavirostris*);
Forapaglie (*Acrocephalus schoenobaenus*);
Forapaglie castagnolo (*Luscinia melanopogon*);
Forapaglie macchiettato (*Locustella naevia*);
Fratino (*Charadrius alexandrinus*);
Fringuello (*Fringilla coelebs*);
Fringuello alpino (*Montifringilla nivalis*);
Frosone (*Coccothraustes coccothraustes*);

Frullino (*Lymnocyptes minimus*);
 Gambecchio (*Calidris minuta*);
 Gambecchio frullino (*Limicola falcinellus*);
 Gambecchio nano (*Calidris temminckii*);
 Locustella fluviatile (*Locustella fluviatilis*);
 Lucherino (*Carduelis spinus*);
 Magnanina (*Sylvia undata*);
 Magnanina sarda (*Sylvia sarda*);
 Martin pescatore (*Alcedo atthis*);
 Merlo acquaiolo (*Cinclus cinclus*);
 Migliarino di palude (*Emberiza schoeniclus*);
 Monachella (*Oenanthe hispanica*);
 Monachella dorsonero (*Oenanthe leucomela*);
 Monachella nera (*Oenanthe leucura*);
 Occhiocotto (*Sylvia melanocephala*);
 Organetto (*Carduelis flammea*);
 Ortolano (*Emberiza hortulana*);
 Ortolano grigio (*Emberiza caesia*);
 Pagliarolo (*Acrocephalus paludicola*);
 Passera lacia (*Petronia petronia*);
 Passera scopaiola (*Prunella modularis*);
 Passera scopaiola asiatica (*Prunella montanella*);
 Peppola (*Fringilla montifringilla*);
 Pettazzurro (*Cyanosylvia svecica*);
 Pigliamosche (*Muscicapa striata*);
 Pigliamosche di mugimak (*Muscicapa mugimaki*);
 Pigliamosche pettirosso (*Muscicapa parva*);
 Piovanello (*Calidris testacea*);
 Piovanello pancianera (*Calidris alpina*);
 Piro piro piccolo (*Tringa hypoleucos*);
 Pispola (*Anthus pratensis*);
 Pispola golarossa (*Anthus cervinus*);
 Prispolone (*Anthus trivialis*);
 Quaglia tridattila (*Turnix sylvatica*);
 Rampichino (*Certhia brachydactyla*);
 Rampichino alpestre (*Certhia familiaris*);
 Salciaiola (*Locustella luscinioides*);
 Saltimpalo (*Saxicola torquata*);
 Schiribilla (*Porzana parva*);
 Schiribilla grigiata (*Porzana pusilla*);
 Silvia di rüppell (*Sylvia rüppelli*);
 Sordone (*Prunella collaris*);
 Spioncello (*Anthus spinoletta*);
 Sterpazzola (*Sylvia communis*);
 Sterpazzola nana (*Sylvia nana*);
 Sterpazzola di Sardegna (*Sylvia conspicillata*);
 Sterpazzolina (*Sylvia cantillans*);
 Stiaccino (*Saxicola rubetra*);
 Strillozzo (*Emberiza calandra*);
 Tordo americano dorso oliva (*Hylocichla guttata*);
 Tordo oscuro (*Turdus obscurus*);
 Tottavilla (*Lullula arborea*);
 Trombettiere (*Rhodopechys githagineus*);
 Uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*);
 Uccello delle tempeste di Wilson (*Oceanites oceanicus*);
 Venturone (*Carduelis citrinella*);
 Verdone (*Chloris chloris*);
 Verzellino (*Serinus canarius*);
 Zigolo boschereccio (*Emberiza rustica*);
 Zigolo dal collare (*Emberiza aureola*);
 Zigolo delle nevi (*Plectrophenax nivalis*);
 Zigolo di Lapponia (*Calcarius lapponicus*);
 Zigolo giallo (*Emberiza citrinella*);
 Zigolo gola rossa (*Emberiza leucocephala*);

Zigolo minore (*Emberiza pusilla*);
 Zigolo muciatto (*Emberiza cia*);
 Zigolo muciatto orientale (*Emberiza cioides*);
 Zigolo nero (*Emberiza cirius*);
 Zigolo testa aranciata (*Emberiza bruniceps*);
 Zigolo testa nera (*Emberiza melanocephala*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1967

p. Il Ministro: SCHIETROMA

(13187)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VII Salone nautico internazionale » e « Salone internazionale rimorchio campeggio », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VII Salone nautico internazionale » e « Salone internazionale rimorchio campeggio » che avranno luogo a Genova dal 1° all'11 febbraio 1968 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 novembre 1967

p. Il Ministro: MEZZA

(12839)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1967.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Vista la nota n. 1397 del 20 novembre 1967 del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana, con la quale si comunica che il prof. Vincenzo Nardi è stato eletto alla carica di presidente dell'amministrazione provinciale di Pistoia, in sostituzione del dott. Luigi Nanni;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana il prof. Vincenzo Nardi, in sostituzione del dott. Luigi Nanni;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Vincenzo Nardi è chiamato a far parte, quale presidente dell'amministrazione provinciale di Pistoia, del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana in sostituzione del dott. Luigi Nanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(13005)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel «XXXII Salone internazionale delle calzature, del cuoio, delle macchine e degli affini», in Vigevano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel «XXXII Salone internazionale delle calzature, del cuoio, delle macchine e degli affini» che avrà luogo a Vigevano (Pavia) dal 30 agosto al 5 settembre 1968 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel *Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.*

Roma, addì 27 novembre 1967

p. Il Ministro: MEZZA

(12842)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1967.

Approvazione delle condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società di assicurazione «Italiana Vita», con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società di assicurazioni «Italiana Vita», con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo per il caso di morte e per il caso di morte e invalidità, presentate dalla Società di assicurazione «Italiana Vita», con sede in Milano, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 21 giugno 1965.

Roma, addì 1° dicembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(13061)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1967.

Sostituzione di un componente del collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Visto in particolare l'art. 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, concernente il Consorzio per i nuclei di industrializzazione delle provincie di Belluno e di Udine;

Visto il decreto interministeriale in data 24 settembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1965, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1965, con il quale è stato costituito il collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno, per gli esercizi 1965-1969;

Vista la lettera n. 14519/11/1 del 22 novembre 1967, con la quale il Ministero dell'interno ha designato, in sua rappresentanza, quale membro effettivo in seno al collegio dei revisori dei conti del predetto consorzio, il vice-prefetto vicario dott. Ugo Brunetti in sostituzione del vice-prefetto ispettore dott. Michelangelo Balsamo;

Decreta:

Il dott. Ugo Brunetti, vice-prefetto vicario della prefettura di Belluno è nominato revisore effettivo in sostituzione del dott. Michelangelo Balsamo nel collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno, per il restante periodo del quinquennio 1965-1969 citato nelle premesse.

Roma, addì 2 dicembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(13058)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 2,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 11 dicembre 1967

p. Il Ministro: PICARDI

(13047)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 11 dicembre 1967

p. Il Ministro: PICARDI

(13046)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli

uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 11 dicembre 1967

(13052)

p. Il Ministro: PICARDI

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura di Modena è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 1,80 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 11 dicembre 1967

(13051)

p. Il Ministro: PICARDI

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1967.

Modifica al calendario di borsa per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse valori e l'art. 33 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modifiche sull'ordinamento delle borse valori;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 12 dicembre 1966, che fissa il calendario di borsa per l'anno 1967;

Considerato che per i giorni 27, 28 e 29 dicembre 1967 è stato proclamato lo sciopero del personale delle aziende di credito e che pertanto il mancato o irregolare funzionamento delle stesse non consente di effettuare la consegna dei titoli e la liquidazione mensile di borsa stabilite nel sopraccitato calendario per i giorni 27 e 28 dicembre 1967;

Viste le proposte dell'Unione dei comitati direttivi degli agenti di cambio e dell'Associazione bancaria italiana, intese a promuovere la proroga della consegna dei titoli e della liquidazione di borsa dal 27 e 28 dicembre 1967 rispettivamente ai giorni 2 e 3 gennaio 1968, allo scopo di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni stesse;

Decreta:

Articolo unico.

A parziale modifica di quanto disposto con l'art. 1 del decreto ministeriale 5 dicembre 1966, che stabilisce il calendario e l'orario di borsa per l'anno 1967, la consegna dei titoli e la liquidazione mensile di borsa, fissate rispettivamente per il 27 e il 28 dicembre 1967, vengono prorogate la prima al giorno 2 gennaio 1968 e la seconda al successivo giorno 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1967

(13358)

Il Ministro: COLOMBO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Scicli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1967, il comune di Scicli (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 248.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13222)

Autorizzazione alla provincia di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1967, la provincia di Nuoro viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 792.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13225)

Autorizzazione al comune di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1967, il comune di Roma viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.970.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13223)

Autorizzazione al comune di Martina Franca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1967, il comune di Martina Franca (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 210.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13224)

Autorizzazione al comune di Borbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Borbona (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.037.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13307)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Forlì

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 10558 in data 14 dicembre 1967 il prof. Cappelli Lorenzo e il sig. Versari Quinto sono stati confermati nelle rispettive cariche di presidente e di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Forlì.

(13249)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica organica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di chimica organica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13154)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura spagnola presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di lingua e letteratura spagnola alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13155)

Vacanza della seconda cattedra di diritto penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo, è vacante la seconda cattedra di diritto penale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13156)

Vacanza della cattedra convenzionata di economia e politica agraria presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra convenzionata di economia e politica agraria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13157)

Vacanza della cattedra di clinica pediatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di clinica pediatrica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13158)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1967, registro n. 91 Pubblica istruzione, foglio n. 367, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 6 agosto 1965 dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG), avverso la decisione negativa emessa dal provveditore agli studi di Chieti sul ricorso gerarchico presentato dalla Direzione provinciale ONIG di Chieti, per l'annullamento del provvedimento di nomina a bidello supplente, adottato a favore del signor Scutti Giovanni, dal preside della Scuola media statale di Cupello.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1967, registro n. 91 Pubblica istruzione, foglio n. 363, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 29 settembre 1967 dalla sig.ra Di Summa Giovanna, avverso il decreto 12 giugno 1964 con cui il provveditore agli studi di Brindisi ha respinto un ricorso gerarchico dalla stessa proposto contro la graduatoria del concorso per un posto di bidello non di ruolo, presso la scuola media di Oria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1967, registro n. 91 Pubblica istruzione, foglio n. 373, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 7 giugno 1966 dal sig. Girardo Giacomo, avverso il provvedimento con il quale questo Ministero ha respinto la sua istanza diretta ad ottenere il collocamento nei ruoli statali della carriera di concetto del personale delle scuole medie, ai sensi dell'art 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

(13101)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche al testo dello statuto dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, con sede in Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1967, registro n. 21 Agricoltura e foreste, foglio n. 298, sono state approvate, a termini dell'art. 16 del Codice civile, alcune modifiche al testo dello statuto dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, con sede in Roma, deliberate dall'assemblea dei delegati in data 30 gennaio 1967 (13009)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre successivo, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 18, è stato dichiarato inammissibile, perchè rivolto contro un provvedimento non definitivo, il ricorso straordinario proposto il 25 luglio 1966 dal sig. Marchioro Gaetano avverso la determinazione della Direzione provinciale del tesoro di Padova con la quale gli è stata addebitata la somma di L. 814.142 per somme in più riscosse nel periodo dal 28 dicembre 1948 al 12 marzo 1966.

(13070)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 242

Corso dei cambi del 22 dicembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| \$ USA | 624,38 | 624,35 | 624,49 | 624,45 | 624,43 | — | 624,45 | 624,45 | 624,40 | 624,40 |
| \$ Can. | 578,03 | 578,25 | 578,25 | 578,375 | 577,50 | — | 578,27 | 578,375 | 578,40 | 578,25 |
| Fr. Sv. | 144,41 | 144,54 | 144,70 | 144,55 | 144,50 | — | 144,66 | 144,55 | 144,47 | 144,49 |
| Kr. D. | 83,77 | 83,78 | 83,82 | 83,785 | 83,70 | — | 83,90 | 83,785 | 83,77 | 83,77 |
| Kr. N. | 87,44 | 87,44 | 87,48 | 87,40 | 87,30 | — | 87,55 | 87,40 | 87,41 | 87,40 |
| Kr. Sv. | 120,95 | 120,90 | 120,90 | 120,95 | 120,80 | — | 121,05 | 120,95 | 120,95 | 120,90 |
| Fol. | 173,67 | 173,67 | 173,75 | 173,71 | 173,50 | — | 173,75 | 173,71 | 173,67 | 173,66 |
| Fr. B. | 12,57 | 12,573 | 12,5825 | 12,5750 | 12,57 | — | 12,560 | 12,5750 | 12,57 | 12,57 |
| Franco francese | 127,38 | 127,25 | 127,38 | 127,34 | 127,30 | — | 127,45 | 127,34 | 127,36 | 127,26 |
| Lst. | 1501,57 | 1501,25 | 1500 — | 1501 — | 1501,50 | — | 1500,50 | 1501 — | 1501,50 | 1501,70 |
| Dm. occ. | 156,75 | 156,65 | 156,55 | 156,51 | 156,70 | — | 156,50 | 156,51 | 156,75 | 156,70 |
| Scell. Austr. | 24,18 | 24,18 | 24,1850 | 24,1925 | 24,15 | — | 24,1875 | 24,1925 | 24,18 | 24,18 |
| Escudo Port. | 21,92 | 21,92 | 22 — | 21,93 | 21,30 | — | 21,87 | 21,93 | 21,93 | 21,93 |
| Peseta Sp. | 8,97 | 8,97 | 9 — | 8,9775 | 8,95 | — | 8,974 | 8,9775 | 8,97 | 8,97 |

Media dei titoli del 22 dicembre 1967

| | | | |
|--|---------|---|--------|
| Rendita 5 % 1935 | 105,075 | Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) | 100 — |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,95 | » 5 % (» 1° aprile 1969) | 100 — |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 86,10 | » 5 % (» 1° gennaio 1970) | 100 — |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 98,70 | » 5 % (» 1° gennaio 1971) | 100 — |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 98,325 | » 5 % (» 1° aprile 1973) | 100 — |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 98,475 | » 5 % (» 1° aprile 1974) | 99,975 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 98,325 | » 5 % (» 1° aprile 1975) | 99,975 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 98,35 | » 5 % (» 1°10-1975) II emiss. | 99,975 |

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 dicembre 1967

| | | | |
|------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| 1 Dollaro USA | 624,45 | 1 Franco belga | 12,571 |
| 1 Dollaro canadese | 578,322 | 1 Franco francese | 127,395 |
| 1 Franco svizzero | 144,605 | 1 Lira sterlina | 1500,75 |
| 1 Corona danese | 83,842 | 1 Marco germanico | 156,505 |
| 1 Corona norvegese | 87,475 | 1 Scellino austriaco | 24,19 |
| 1 Corona svedese | 121 — | 1 Escudo Port | 21,90 |
| 1 Fiorino olandese | 173,73 | 1 Peseta Sp. | 8,976 |

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a un posto di assistente di geometria nel personale civile insegnante dell'Accademia navale

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, concernente il trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'Accademia navale, della Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonché modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette Accademie;

Visto l'effettivo fabbisogno del personale degli assistenti della Accademia navale in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a un posto di assistente di geometria nel personale civile insegnante e di gabinetto della Accademia navale di Livorno.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in matematica o in matematica e fisica;

b) siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

d) non siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non siano incorsi nella destituzione dall'impiego nella pubblica amministrazione;

f) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica amministrazione;

g) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 40°. Coloro che hanno superato il 40° anno, ma non il 45° possono ugualmente concorrere, sempre quando abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore all'eccedenza di età sui quaranta prescritti. Si prescinde dal limite di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestono la qualifica di impiegato statale di ruolo o siano alle dipendenze della Marina.

L'anzidetto limite di età è elevato nei confronti di coloro che appartengono a categorie a cui favore leggi speciali prevedono deroghe.

Il limite massimo, comunque, non potrà superare, anche in caso di cumulo di benefici i 45 anni di età elevati a 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

- i) abbiano ottemperato alla legge sul reclutamento militare;
- l) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) Divisione personali civili - Sezione 2°) non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

- a) il cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il possesso della cittadinanza italiana;
- d) il titolo di studio;
- e) la sua residenza;
- f) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) che non è incorso nella destituzione dall'impiego nella pubblica amministrazione;

i) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica amministrazione;

l) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) i servizi prestati come impiegato nella pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) se abbia o meno riportato condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

o) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

p) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

q) l'impegno a prestare la propria opera anche durante il periodo estivo sia a terra che a bordo delle navi scuole.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro, con suo decreto motivato, soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultano pervenute al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2°) dopo scaduto il termine stabilito dal precedente articolo 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

Inoltre, le domande che perverranno prive delle indicazioni attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, o prive di autentica della firma, non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina allo impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo articolo 13.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla commissione giudicatrice del concorso

una fotografia di data recente applicata su carta da bollo da L. 400 con firma autenticata dal sindaco o dal notaio od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 7.

Gli esami consistiranno in una prova scritta, una orale ed una prova pratica, giusta il programma annesso al presente decreto.

La durata e le modalità dello svolgimento delle prove saranno stabilite dalla commissione giudicatrice.

Essi avranno luogo nella sede che il Ministero si riserva di designare e si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli aspiranti non meno di quindici giorni prima dell'inizio.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

La commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa di concerto con quello per la pubblica istruzione e sarà così composta:

- comandante in 2^a dell'Accademia navale di Livorno, presidente;
- professore titolare presso l'Accademia navale della cattedra di geometria, membro;
- tre professori di università o dell'Accademia navale di Livorno, membri;
- un funzionario della carriera direttiva amministrativa, segretario senza voto.

Art. 9.

Per ciascuna prova (scritta, orale e pratica) la commissione dispone di 10 punti.

Art. 10.

Il tema della prova scritta sarà formulato dalla commissione giudicatrice e sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di essa.

Art. 11.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato alla prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale è necessario che il candidato riporti nella prova scritta una votazione di almeno 7/10.

La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno 6/10 in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale e alla prova pratica la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nelle singole prove.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della amministrazione.

Art. 12.

La classificazione dei candidati in graduatoria sarà stabilita sommando il voto conseguito nella prova scritta col voto riportato nella prova orale e col voto riportato nella prova pratica.

Espletate le prove di concorso, la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio per ogni candidato.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel foglio d'ordini del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato le prove e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa (Direzione gene-

rale dei personali civili e degli affari generali - (Marina) Divisione personali civili - Sezione 2^a) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i documenti.

A tale fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munita di marca da bollo da L. 400 e annotata delle benemerite, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69/ter), rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69/ter), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 400, del sindaco del comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1^o giugno 1948, dal prefetto della provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400.

Art. 14.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2^a, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine;
- 2) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata da L. 400. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 400, rilasciato dalla competente Procura della Repubblica;

5) titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale, corredato di un certificato dei punti riportati negli esami speciali universitari;

6) certificato medico in bollo da L. 400, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 400:

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla commissione di leva, il certificato di esito di leva in bollo da L. 400;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), il certificato di esito di leva in bollo da L. 400.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto. Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio (munita delle prescritte marche da bollo da L. 400).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato, in carta da bollo da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottototati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni.

Art. 15.

I vincitori del concorso, con decreto ministeriale, conseguiranno la nomina ad assistente di geometria nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di assistente di ruolo presso un istituto d'istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nuova nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; se per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Art. 16.

Ai candidati assunti spetterà il trattamento economico previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, oltre l'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della suddetta legge.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1966

p. Il Ministro: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1967,
Registro n. 115 Difesa, foglio n. 124

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

a) Consistente nella risoluzione di un problema o in una dissertazione su uno degli argomenti del programma di cui al punto b).

PROVA ORALE

b) Consistente in un colloquio sul seguente programma: La geometria analitica metrica nel piano e nello spazio. Curve e superfici notevoli. Proiettività fra forme di 1°, 2° e 3° specie. Omografie, correlazioni, polarità, sistemi nulli. Assoluto nel piano e nello spazio.

Le coniche: come luoghi elementari, come curve del 2° ordine, come sezioni del cono rotondo, come luoghi di punti autocongiugati in una polarità piana; loro generazione proiettiva. La polarità definita dalla conica e le sue proprietà; centro, assi, asintoti, fuochi e loro ricerca analitica e grafica.

Le quadriche: come superficie del 2° ordine, come luoghi di punti autocongiugati in una polarità spaziale; loro generazione proiettiva. Classificazioni proiettiva reale e affine. Direzioni e piani principali. Autovalori e autosoluzioni di una matrice quadrata reale e in particolare simmetrica. Equazione caratteristica ed equazione secolare.

Elementi di calcolo delle matrici. Loro uso per la rappresentazione analitica delle coniche, delle quadratiche, delle proiezioni centrali, delle proiezioni quotate e problemi grafici, metrici e di vera grandezza nei tre metodi.

Cenni di nomografia: scale di funzioni e loro costruzione, uso di sistemi dimetrici nel disegno di grafici di funzioni. Rappresentazione sul piano di funzioni di due o più variabili e risoluzione grafica di equazioni a più variabili mediante abachi a incrocio o ad allineamento. Le trasformazioni quadriche e in particolare l'inversione per raggi vettori reciproci.

Cenni sui gruppi di trasformazione e programma di Erlangen di F. Klein: geometria proiettiva, affine, elementare.

PROVA PRATICA

c) Consistente in una relazione su uno degli argomenti del programma ufficiale del corso di geometria svolto all'Accademia navale, estratto a sorte fra un gruppo di tre argomenti scelti dalla commissione.

Roma, addì 19 novembre 1966

p. Il Ministro: GUADALUPI

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) Divisione personali civili - Sezione 2^a - ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di) il e residente in (provincia di) via n. chiede di essere ammesso al concorso per esami a un posto di assistente di geometria presso l'Accademia navale di Livorno.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

- 1) è cittadino italiano;
- 2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);
- 3) non ha riportato condanne penali (3);
- 4) è in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea in conseguito presso in data
- 5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente
- 6) è disposto, in caso di nomina, a prestare la propria opera anche durante il periodo estivo sia a terra che a bordo delle navi scuole;
- 7) è di sana e robusta costituzione fisica;
- 8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- 9) non ha prestato servizio come impiegato nella pubblica amministrazione (4).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte, pratica ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione:

Data

Firma (5)

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, con-

dono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso in cui il candidato abbia prestato servizio come impiegato nella pubblica amministrazione, dovrà indicare le cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N.B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione: « Contiene la domanda di partecipazione al concorso per esami a un posto di assistente di geometria presso l'Accademia navale di Livorno ».

(11930)

Concorso per esami a un posto di assistente di scienza delle costruzioni nel personale civile insegnante dell'Accademia navale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, concernente il trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'Accademia navale, della Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette Accademie;

Visto l'effettivo fabbisogno del personale degli assistenti della Accademia navale in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a un posto di assistente di scienza delle costruzioni nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

- a) siano forniti del diploma di laurea in ingegneria;
- b) siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;
- c) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;
- d) non siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;
- e) non siano incorsi nella destituzione dall'impiego nella pubblica amministrazione;
- f) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica amministrazione;

g) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 40°. Coloro che hanno superato il 40° anno, ma non il 45° possono ugualmente concorrere, sempre quando abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore all'eccezione di età sui quaranta prescritti. Si prescinde dal limite di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo o siano alle dipendenze della Marina.

L'anzidetto limite di età è elevato nei confronti di coloro che appartengono a categorie a cui favore leggi speciali prevedono deroghe.

Il limite massimo, comunque, non potrà superare, anche in caso di cumulo di benefici i 45 anni di età elevati a 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

- i) abbiano ottemperato alla legge sul reclutamento militare;
- l) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) Divisione personali civili - Sezione 2ª) non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

- a) il cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il possesso della cittadinanza italiana;
- d) il titolo di studio;
- e) la sua residenza;
- f) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
- g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- h) che non è incorso nella destituzione dall'impiego nella pubblica amministrazione;
- i) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica amministrazione;
- l) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- m) i servizi prestati come impiegato nella pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- n) se abbia o meno riportato condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;
- o) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;
- p) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;
- q) l'impegno a prestare la propria opera anche durante il periodo estivo sia a terra che a bordo delle navi scuole.

La firma che l'aspirante apporra in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro, con suo decreto motivato, soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultano pervenute al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) Divisione personali civili - Sezione 2ª) dopo scaduto il termine stabilito dal precedente articolo 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

Inoltre, le domande che perverranno prive delle indicazioni attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, o prive di autentica della firma, non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina allo impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo articolo 13.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla commissione giudicatrice del concorso una fotografia di data recente applicata su carta da bollo da L. 400 con firma autenticata dal sindaco o dal notaio od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una orale ed una prova pratica, giusta il programma annesso al presente decreto.

La durata e le modalità dello svolgimento delle prove saranno stabilite dalla commissione giudicatrice.

Essi avranno luogo nella sede che il Ministero si riserva di designare e si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli aspiranti non meno di quindici giorni prima dell'inizio.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

La commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa di concerto con quello per la pubblica istruzione e sarà così composta:

- comandante in 2ª dell'Accademia navale di Livorno, presidente;
- professore titolare presso l'Accademia navale della cattedra di scienza delle costruzioni, membro;
- tre professori di università o dell'Accademia navale di Livorno, membri;
- un funzionario della carriera direttiva amministrativa, segretario senza voto.

Art. 9.

Per ciascuna prova (scritta, orale e pratica) la commissione dispone di 10 punti.

Art. 10.

Il tema della prova scritta sarà formulato dalla commissione giudicatrice e sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di essa.

Art. 11.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato alla prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale è necessario che il candidato riporti nella prova scritta una votazione di almeno 7/10.

La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno 6/10 in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale e alla prova pratica la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nelle singole prove.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della amministrazione.

Art. 12.

La classificazione dei candidati in graduatoria sarà stabilita sommando il voto conseguito nella prova scritta col voto riportato nella prova orale e col voto riportato nella prova pratica.

Espletate le prove di concorso, la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio per ogni candidato.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel foglio d'ordini del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato le prove e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - (Marina) Divisione personali civili - Sezione 2^a) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i documenti.

A tale fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munita di marca da bollo da L. 400 e annotata delle benemeritenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69/ter), rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69/ter), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 400, del sindaco del comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato

in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400.

Art. 14.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2^a, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata da L. 400. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 400, rilasciato dalla competente Procura della Repubblica;

5) titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale, corredato di un certificato dei punti riportati negli esami speciali universitari;

6) certificato medico in bollo da L. 400, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 400:

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla commissione di leva, il certificato di esito di leva in bollo da L. 400;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), il certificato di esito di leva in bollo da L. 400.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto. Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio (munita delle prescritte marche da bollo da L. 400).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato, in carta da bollo da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni.

Art. 15.

I vincitori del concorso, con decreto ministeriale, consegneranno la nomina ad assistente di scienza delle costruzioni nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di assistente di ruolo presso un istituto d'istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nuova nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; se per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Art. 16.

Ai candidati assunti spetterà il trattamento economico previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, oltre l'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della suddetta legge.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1966

p. Il Ministro: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1967
Registro n. 115 Difesa, foglio n. 122

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

a) Consistente in una dissertazione su uno degli argomenti del programma di cui al punto b).

PROVA ORALE

b) Consistente in un colloquio sul seguente programma: Teoria dell'elasticità. Problema di De Saint Venant. Teoria delle travi. I metodi energetici applicati alle travature. Strutture a molle iperstatiche. L'ellisse della elasticità. Linee d'influenza. Instabilità dell'equilibrio elastico. Instabilità di Eulero, di Prandtl e della lastra. Resistenza dei materiali. Tecniche di sperimentazione. Teoria delle lastre. Plasticità. Vibrazioni.

PROVA PRATICA

c) Consistente in una lezione su uno degli argomenti del programma ufficiale del corso di scienza delle costruzioni estratto a sorte fra un gruppo di tre di tali argomenti scelti dalla commissione.

Roma, addì 19 novembre 1966

p. Il Ministro: GUADALUPI

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) Divisione personali civili - Sezione 2^a - ROMA

Il sottoscritto nato a
(provincia di) il
e residente in (provincia di)
via n. chiede di essere ammesso al
concorso per esami a un posto di assistente di scienza delle
costruzioni presso l'Accademia navale di Livorno.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea in conseguito presso in data;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente;

6) è disposto, in caso di nomina, a prestare la propria opera anche durante il periodo estivo sia a terra che a bordo delle navi scuole;

7) è di sana e robusta costituzione fisica;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) non ha prestato servizio come impiegato nella pubblica amministrazione (4).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte, pratica ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione:

Data

Firma (5)

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso in cui il candidato abbia prestato servizio come impiegato nella pubblica amministrazione, dovrà indicare le cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N.B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione: « Contiene la domanda di partecipazione al concorso per esami a un posto di assistente di scienza delle costruzioni presso l'Accademia navale di Livorno »

(11931)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per esami, per venti tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Nel foglio d'ordini del Ministero difesa n. 95 in data 25 novembre 1967, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 22 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1967, registro n. 19 Difesa, foglio n. 352, dei candidati risultati idonei nel concorso, per esami per la nomina di venti tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, bandito con decreto ministeriale 21 marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 28 aprile 1967.

(12955)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro e del segretario della commissione esaminatrice del concorso per esame a trentuno posti di consigliere di 2° classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 23 novembre 1966, n. 1787, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 28 marzo 1967 e nel 3° Bollettino straordinario ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 29 marzo 1967, parte seconda, con

il quale è stato bandito un concorso per esame a trentuno posti di consigliere di 2° classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 agosto 1967, n. 1916, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visto che l'ispettore generale Ciavoli Cortelli ing. Achille e il consigliere di 1° classe Ceccarini dott. Franco, nominati — rispettivamente — membro e segretario della commissione, hanno chiesto di essere sollevati dall'incarico per motivi di servizio, il primo, e per aver tenuto un corso di preparazione ed essere legato da vincoli di parentela con due candidati, il secondo;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione dei predetti funzionari;

Decreta:

L'ispettore generale Vinciguerra ing. Santo e il consigliere di 1° classe Padoan dott. Cesare sono nominati — rispettivamente — membro e segretario della commissione esaminatrice del concorso per esame a trentuno posti di consigliere di 2° classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 23 novembre 1966, n. 1787, in sostituzione dei pari grado Ciavoli Cortelli ing. Achille e Ceccarini dott. Franco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 12 ottobre 1967

Il Ministro: SPAGNOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1967
Registro n. 48, foglio n. 100

(13159)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a sette posti di vice direttore di collegio di 2° classe - categoria direttiva - ruolo collegi, presso l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a sette posti di vice direttore di collegio di 2° classe - categoria direttiva - ruolo collegi, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, saranno effettuate in Roma presso il « Centro Pedagogico » ENAOLI - via Cassia n. 472, nei giorni 11, 12 e 13 gennaio 1968, con inizio alle ore 8.

(13255)

ANTONIO SESSA, direttore

ACHILLE DE ROGATIS, redattore